



# COMUNE DI MANIACE

*Provincia di Catania*

*Via Beato Placido, 11/13 - 95030 Maniace*

*Tel. ( 095 ) 690139 - Fax ( 095 ) 690174*

*www.comune.maniace.ct.it*

*e-mail: comunedimaniacect@legalmail.it segreteria@comune.maniace.ct.it*

*Cod. Fisc. : 93005530873 - P. IVA : 01781170871*

ORDINANZA SINDACALE Numero 13 Del 17.03.2020

**OGGETTO: OGGETTO: MISURE PER CONTRASTARE E CONTENERE LA  
DIFFUSIONE DEL COVID 19 ( CORONAVIRUS )**

## IL SINDACO

**Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n 8 del 05.03.2020 con la quale si prendeva atto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19 applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 55 del 04 marzo 2020.**

**Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19 applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 59 del 08 marzo 2020.**

**Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV 19 applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 62 del 09 marzo 2020.**

**Visto il decreto Visto il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recanti Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio n 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica**

**da CODIV 19 applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 64 del 11 marzo 2020.**

**Vista la direttiva 02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

**Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da CODIV 19 un'emergenza di Sanita Pubblica di rilevanza internazionale ;**

**Vista la delibera del Consiglio dei ministri dei 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ;**

**Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolare diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul Territorio Nazionale ;**

**Ritenuto necessario, adottare sull'intero territorio nazionale ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVID 19**

**Visto le ordinanze contingibile ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n°ri 3 e 4 del 08/03/2020 e la n° 5 del 13.03.2020;**

**Viste le misure urgenti adottate ;**

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell ' allegato 1, sia nell ' ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 del predetto DPCM.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza;

**E'** fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ;

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5°) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante ;

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus ;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ;

## ORDINA

L'applicazione, su tutto il territorio comunale, fino al 05/04/2020 delle seguenti disposizioni :

- la sospensione del mercato settimanale ;
- i responsabili di PP.OO e il responsabile CED assicureranno in ogni caso lo svolgimento delle attività urgenti ed indifferibili ;
- la chiusura al pubblico del cimitero comunale, lo stesso è consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri ;
- la chiusura degli Uffici Comunali, fatta eccezione per servizi urgenti ed indifferibili (Polizia Municipale, Ufficio Manutenzione presso UTC, Protezione Civile, Ufficio Paghe, Ufficio Protocollo, Ufficio Anagrafe previa appuntamento telefonico ).

## RACCOMANDA

- A tutte le persone anziane o affette da patologia croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ;

I soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza comunicando la propria presenza al comune al seguente indirizzo [comandovigiliurbani@comune.maniace.it](mailto:comandovigiliurbani@comune.maniace.it) , al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per il territorio, [comunicazionerientri@aspct.it](mailto:comunicazionerientri@aspct.it) nonché al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta, re e di registrarsi presso il sito web [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it) .

Di attenersi scrupolosamente a tutto quanto previsto dal più volte nei citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020, delle Ordinanze Contingibili ed Urgenti del Presidente della Regione Siciliana N° 3 e 4 del 08/03/2020, n° 5 del 13/03/2020

DISPONE

L'osservanza del PROVVEDIMENTO E LA TRASMISSIONE DEL MEDESIMO al Prefetto di Catania, all'Anci Sicilia, al Segretario Comunale, ai Responsabili Apicali, al Comando stazione Carabinieri di Maniace, al Comando di polizia Municipale ed all'Ufficio di Protezione Civile

DISPONE, ALTRESI'

Che Gli Agenti della Forza Pubblica, al Comando di Polizia Municipale, sono incaricati di far osservare quanto statuito nelle presente ordinanza .

Dalla Residenza Municipale, 17/03/2020

Il Sindaco  
F.to Antonino Cantali